



Il Tribunale dell'UE si dichiara incompetente a conoscere dei ricorsi di tre richiedenti asilo avverso la dichiarazione UE-Turchia diretta a risolvere la crisi migratoria

Tale atto, infatti, non è stato adottato da una delle istituzioni dell'Unione europea

Il 18 marzo 2016, sul sito Internet comune al Consiglio europeo e al Consiglio dell'Unione europea è stata pubblicata, sotto forma di comunicato stampa, una dichiarazione che precisa il modo in cui gli Stati membri dell'Unione e la Turchia intendono, da un lato, porre rimedio all'attuale crisi migratoria e, dall'altro, combattere il traffico di esseri umani tra la Turchia e la Grecia («dichiarazione UE-Turchia»)¹. I punti principali di tale dichiarazione sono i seguenti:

- tutti i nuovi migranti irregolari che partono dalla Turchia per raggiungere le isole greche a decorrere dal 20 marzo 2016 saranno rinviiati in Turchia;
- i migranti che giungeranno sulle isole greche saranno debitamente registrati e qualsiasi domanda d'asilo sarà trattata individualmente dalle autorità greche conformemente alla direttiva sulle procedure d'asilo²;
- i migranti che non faranno domanda d'asilo o la cui domanda d'asilo sia ritenuta infondata o non ammissibile saranno rinviiati in Turchia;
- per ogni siriano rinviiato in Turchia dalle isole greche un altro siriano sarà reinsediato dalla Turchia verso l'Unione.

Due cittadini pakistani e un cittadino afgano si sono recati dalla Turchia in Grecia dove hanno presentato domande d'asilo, nelle quali affermavano che essi, per diverse ragioni, rischiavano di essere perseguitati se fossero ritornati nei loro rispettivi paesi di origine. Tenuto conto della possibilità, in applicazione della «dichiarazione UE-Turchia», di un rinvio in Turchia in caso di rigetto delle loro domande d'asilo, dette persone hanno deciso di proporre ricorsi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea al fine di contestare la legittimità della «dichiarazione UE-Turchia». A loro parere, la suddetta dichiarazione costituisce un accordo internazionale che il Consiglio europeo, in quanto istituzione che agisce a nome dell'Unione, avrebbe concluso con la Repubblica di Turchia. Orbene, essi ritengono, in particolare, che tale accordo violi le norme del Trattato FUE relative alla conclusione di accordi internazionali da parte dell'Unione. Il Consiglio europeo, da parte sua, ha sollevato un'eccezione ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, facendo valere che quest'ultimo era incompetente a conoscere dei ricorsi.

Nelle ordinanze adottate in data odierna, **il Tribunale si dichiara incompetente a conoscere dei ricorsi a norma dell'articolo 263 TFUE e, pertanto, li respinge.**

In tali ordinanze, il Tribunale rileva anzitutto che il comunicato stampa del 18 marzo 2016 conteneva imprecisioni riguardo all'individuazione degli autori della «dichiarazione UE-Turchia»,

¹ Comunicato stampa n. 144/16.

² Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, del 29.6.2013, pagg. 60-95).

poiché esso indica, da un lato, che l'Unione, e non i suoi Stati membri, aveva deciso i punti d'azione complementari previsti in tale dichiarazione e, dall'altro, che erano i «membri del Consiglio europeo» ad aver incontrato il loro omologo turco nella riunione del 18 marzo 2016 che ha dato luogo a tale comunicato stampa.

Orbene, il Tribunale considera che gli elementi di prova forniti dal Consiglio europeo, relativi alle riunioni condotte nel corso del tempo, nel 2015 e nel 2016, tra i capi di Stato o di governo degli Stati membri e il loro omologo turco in merito alla crisi migratoria, dimostrano che non è l'Unione, bensì i suoi Stati membri, in quanto soggetti di diritto internazionale, ad aver condotto negoziati con la Turchia in tale settore, e ciò anche il 18 marzo 2016.

Al riguardo, il Tribunale rileva, in particolare, che vari documenti ufficiali prodotti dal Consiglio europeo attestano che il 17 e il 18 marzo 2016 due eventi separati sono stati organizzati in parallelo presso la sede di tale istituzione a Bruxelles, in presenza dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione riuniti a livello di capi di Stato o di governo. Tali due eventi hanno seguito procedimenti distinti sul piano giuridico, protocollare e organizzativo. Infatti, da un lato, una sessione del Consiglio europeo, in quanto istituzione dell'Unione, si è tenuta il 17 marzo con la partecipazione di detti rappresentanti degli Stati membri che agivano in qualità di membri di tale istituzione. Dall'altro, un vertice internazionale ha avuto luogo il giorno successivo in presenza del Primo ministro della Repubblica di Turchia e di questi stessi rappresentanti degli Stati membri, che, questa volta, agivano in qualità di capi di Stato o di governo.

È in quest'ultima qualità, rileva il Tribunale, che il 18 marzo 2016 i capi di Stato o di governo degli Stati membri hanno incontrato il loro omologo turco in merito alla crisi migratoria e hanno proceduto all'adozione della «dichiarazione UE-Turchia», i cui punti principali sono stati riassunti nel comunicato stampa dello stesso giorno.

Di conseguenza, il Tribunale rileva che **né il Consiglio europeo né alcun'altra istituzione dell'Unione ha deciso di concludere un accordo con il governo turco in merito alla crisi migratoria**. In mancanza di un atto di un'istituzione dell'Unione di cui possa sindacare la legittimità ai sensi dell'articolo 263 TFUE, **il Tribunale si dichiara incompetente a conoscere dei ricorsi dei tre richiedenti asilo**.

Ad abundantiam, alla luce del riferimento, contenuto nella «dichiarazione UE-Turchia», al fatto che «l'[Unione] e la [Repubblica di] Turchia avevano concordato punti di azione complementari», il Tribunale considera che, **anche supponendo che un accordo internazionale possa essere stato concluso informalmente nel corso della riunione del 18 marzo 2016**, circostanza che, nel caso di specie, è stata negata dal Consiglio europeo, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, **tale accordo sarebbe stato fatto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione e dal Primo ministro turco**. Orbene, nell'ambito di un ricorso proposto ai sensi dell'articolo 263 TFUE, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un accordo internazionale concluso dagli Stati membri.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle ordinanze ([T-192/16](#), [T-193/16](#) e [T-257/16](#)) è pubblicato sul sito CURIA

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575